

In base alla Legge sulle associazioni (GU RS, n.64/2011) e all'art. 21 dello statuto della Comunità degli Italiani di Ancarano del 18/01/2011, l'Assemblea dei soci della Comunità degli Italiani di Ancarano - Associazione culturale e sportiva, approva il seguente

## **STATUTO DELLA COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ANCARANO Associazione culturale e sportiva**

### **I. DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

Con il presente Statuto vengono definiti i presupposti essenziali per l'organizzazione e l'attività della Comunità degli Italiani di Ancarano - Associazione culturale e sportiva (nel prosieguo CIA).

#### **Art. 2**

(1) La Comunità degli Italiani di Ancarano - Associazione culturale e sportiva è una libera associazione autonoma di persone fisiche volenterose a mantenere, tutelare e sviluppare la cultura e la lingua italiana, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'identità nazionale italiana, residenti nel territorio del suo insediamento storico.

(2) La CIA è persona giuridica di diritto privato con sede ad Ancarano iscritta nel registro delle associazioni presso l'Unità operativa di Capodistria.

(3) La CIA non opera a fini di lucro.

#### **Art. 3**

(1) La CIA ha la seguente denominazione: *Comunità degli Italiani di Ancarano - Associazione culturale e sportiva*. La traduzione in lingua slovena è *Skupnost Italijanov Ankaran - Kulturno in športno društvo*.

(2) La denominazione abbreviata è *Comunità degli Italiani di Ancarano*; in lingua slovena *Skupnost Italijanov Ankaran*.

(3) La sede della CIA è ad Ancarano, in Strada dell'Adriatico 66, c.p. 24.

#### **Art. 4**

La CIA ha il proprio timbro, che è di forma circolare, del diametro di 35 mm, con la seguente scritta "COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ANCARANO –SKUPNOST ITALIJANOV ANKARAN".

#### **Art. 5**

La CIA può collaborare e associarsi liberamente con associazioni, organizzazioni, unioni ed altre forme di attività istituite, sia nazionali che internazionali e in particolare con le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e con l'Unione italiana, per attuare le finalità del presente Statuto.

#### **Art. 6**

(1) L'operato della CIA e dei suoi organi è pubblico.

(2) La CIA informa i suoi soci tramite:

- il diritto dei soci di prendere visione dei verbali degli organi della CIA,
- i mezzi di pubblica informazione e
- le comunicazioni multimediali.

(3) Il presidente è responsabile per la pubblicità dell'operato della CIA.

### **II. FINALITÀ E ATTIVITÀ**

#### **Art. 7.**

La CIA opera per l'affermazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei suoi soci nel campo della cultura e della lingua italiana, dello sport e della ricreazione, dell'educazione ed istruzione, dell'editoria, dell'economia e del settore sociale allo scopo di mantenere, tutelare, sviluppare e promuovere

l'identità nazionale italiana.

#### **Art. 8**

Allo scopo di realizzare i fini preposti, la CIA:

- promuove e organizza manifestazioni (conferenze, corsi, convegni, dibattiti, seminari),
- istituisce sezioni o gruppi di attività,
- segue e promuove lo sviluppo dell'educazione e dell'istruzione negli istituti della comunità nazionale italiana, realizza e collabora a progetti,
- stimola la collaborazione dei soci e
- sviluppa contatti con la nazione madre, con gli appartenenti alle comunità nazionali negli altri stati e con le organizzazioni nazionali ed internazionali.

### **III. FORME E MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 9**

(1) L'adesione alla CIA è su base volontaria.

(2) La CIA ha soci ordinari, soci simpatizzanti e soci onorari.

#### **Art. 10**

(1) Può diventare socio ordinario della CIA il cittadino della Repubblica di Slovenia, di maggiore età, appartenente alla nazionalità italiana e/o madrelingua e/o cultura italiane, residente nel Comune di Ancarano, che desidera adoperarsi per il conseguimento delle finalità e delle attività della CIA e che sottoscrive la scheda di adesione, con la quale si impegna a rispettare il presente Statuto. Chiunque desideri diventare socio deve inoltrare la domanda di adesione al comitato esecutivo, che iscrive il membro nel registro, entro 5 giorni dalla ricezione della dichiarazione di adesione.

(2) Alle stesse condizioni del comma precedente può diventare socio ordinario della CIA il cittadino maggiorenne straniero con residenza permanente nel Comune di Ancarano.

(3) Non può diventare socio ordinario della CIA un maggiorenne già socio effettivo/ordinario di un'altra Comunità degli italiani che fa capo all'Unione italiana.

#### **Art. 11**

Può diventare socio simpatizzante il maggiorenne che non si riconosce nella definizione del primo comma del precedente articolo, ma che desidera comunque operare per il conseguimento delle finalità della CIA e si impegna a rispettare il presente Statuto.

#### **Art. 12**

Il titolo di socio onorario viene conferito alla persona che ha conseguito particolari meriti per lo sviluppo e il lavoro della CIA. Il titolo di socio onorario viene conferito dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio esecutivo.

### **IV. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

#### **Art. 13**

I soci della CIA hanno i seguenti diritti:

- di partecipare e contribuire alle attività della CIA e di essere informati sull'operato della CIA,
- di eleggere e di esser eletti negli organi della CIA
- di proporre candidati per gli organi della CIA,
- di avanzare proposte e promuovere iniziative volte al conseguimento delle finalità della CIA,
- di usare i risultati comuni e risultati delle operazioni della CI nel proprio lavoro e
- far valere i propri interessi personali nelle attività dell'associazione.

#### **Art. 14**

I soci hanno i seguenti doveri:

- di contribuire personalmente o collettivamente alla realizzazione dei programmi e delle decisioni degli organi della CIA,
- di rispettare i termini del presente Statuto e degli altri atti o decisioni approvate dagli organi della CIA
- di partecipare attivamente e contribuire con il proprio lavoro alle finalità dell'CIA,

- di fornire informazione, che sono necessarie per la realizzazione di attività comuni,
- di salvaguardare la reputazione della CIA.

#### **Art. 15**

Il diritto di è riservato ai soci ordinari.

#### **Art. 16**

(1) L'iscrizione alla CIA cessa per:

- dimissione con dichiarazione scritta del socio,
- espulsione con delibera dell'Assemblea dei soci e
- decesso

(2) I soci possono dimettersi volontariamente dalla CIA inviando domanda scritta al Consiglio esecutivo.

(3) L'espulsione di un socio dalla CIA viene decisa dalla Commissione Disciplinare.

### **V. ORGANI DELLA CIA**

#### **Art. 17**

Gli organi della CIA sono:

- l'Assemblea dei soci,
- il Consiglio esecutivo,
- il Presidente,
- il Comitato dei garanti,
- Commissione disciplinare.

#### **1. Assemblea dei soci**

##### **Art. 18**

(1) L'Assemblea dei soci è il massimo organo della CIA ed è composta dai tutti i soci della CIA

(2) Le competenze dell'Assemblea dei soci sono le seguenti:

- decide riguardo l'ordine del giorno,
- approva e modifica lo Statuto della CIA,
- approva il programma di lavoro e il piano finanziario CIA,
- nomina o dimette il Presidente, nonché i membri del Consiglio esecutivo, del Comitato dei garanti e della Commissione disciplinare,
- nomina la Commissione elettorale e accoglie il Regolamento elettorale,
- delibera in maniera definitiva, in caso di ricorsi, le questioni relative al piano finanziario e al bilancio della CIA,
- decide in merito ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio esecutivo, del Comitato dei garanti e della Commissione disciplinare,
- decide in via definitiva in merito all'espulsione di un socio dalla CIA,
- decide in merito al cambiamento della sede della CIA,
- decide sull'estinzione della CIA,
- espleta altri compiti derivanti dallo statuto.

(3) In merito all'operato dell'Assemblea dei soci viene redatto un verbale, che viene firmato dal Presidente.

(4) L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno dal Presidente o dal suo sostituto per le questioni inerenti l'approvazione di programmi e relazioni annuali.

(5) In caso di necessità, l'Assemblea dei soci straordinaria viene convocata dal Presidente o dal suo sostituto, su richiesta del Consiglio esecutivo o su richiesta di almeno 10 soci. Il Presidente ovvero il suo sostituto deve convocare l'Assemblea dei soci straordinaria entro un mese dal ricevimento della richiesta. Nel caso il Presidente o il suo sostituto non rispettino tale scadenza, l'Assemblea straordinaria viene convocata dal proponente, il quale prepara anche il materiale necessario.

L'Assemblea dei soci straordinaria viene convocata esclusivamente per trattare questioni specificamente richieste.

### **Art. 19**

La convocazione dell'Assemblea dei soci deve essere inviata insieme all'ordine del giorno. L'invito, tranne in casi di eccezionale emergenza, deve essere inviato ai soci dell'Assemblea dei soci almeno sette giorni prima della data di convocazione agli indirizzi di domicilio o tramite posta elettronica.

### **Art. 20**

- (1) L'Assemblea dei soci è deliberativa se alla sessione è presente più della metà dei suoi soci ordinari.
- (2) In caso di non deliberatività all'ora prestabilita, l'inizio della sessione viene rinviato di 15 (quindici) minuti, dopodiché l'Assemblea dei soci è deliberativa se sono presenti almeno 5 suoi soci.
- (3) Le operazioni di voto all'interno dell'Assemblea dei soci sono palesi o segrete a discrezione della medesima Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se accolte dalla maggioranza dei soci presenti. Le modifiche o integrazioni al presente Statuto vengono approvate con la maggioranza di 2/3 dei soci ordinari presenti alla seduta dell'Assemblea.

## **2. Consiglio esecutivo**

### **Art. 21**

- (1) Il Consiglio esecutivo della CIA è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio esecutivo della CIA conta 3 membri eletti in sessione dell'Assemblea dei soci a suffragio diretto, uguale, libero e segreto in base alle modalità fissate dal Regolamento elettorale della CIA.
- (2) A membri del Consiglio esecutivo possono essere eletti esclusivamente i soci ordinari della CIA. Il mandato dei consiglieri del Consiglio esecutivo è di 4 (quattro) anni. Il mandato può esser revocato per rinuncia del diretto interessato, per manifesto assenteismo o per attività palesemente contrarie alle finalità della CIA.
- (3) Il Consiglio esecutivo risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

### **Art. 22**

- (1) Il Consiglio esecutivo esercita le questioni di carattere organizzativo, gestionale, amministrativo e tecnico professionale derivanti dagli atti e le decisioni dell'Assemblea dei soci.
- (2) Il Consiglio esecutivo ha le seguenti competenze:
  - convoca l'Assemblea dei soci,
  - cura l'attuazione del programma di lavoro della CIA e delle delibere dell'Assemblea dei soci,
  - approva gli altri atti della CIA,
  - gestisce il patrimonio della CIA,
  - coordina la gestione materiale e finanziaria della CIA,
  - decide in merito alle attività e iniziative non previste dai piani,
  - decide sugli investimenti non previsti dai piani,
  - costituisce commissioni, gruppi di lavoro o sezioni della CIA, senza propria personalità giuridica, che devono attenersi alle norme dello statuto della CIA,
  - propone all'Assemblea candidati per l'organico ed i funzionari,
  - coordina i rapporti di collaborazione con la Nazione Madre, con le altre Comunità degli italiani in Slovenia e in Croazia, con le CAN comunali e con l'Unione italiana,
  - decide sul conferimento di premi e riconoscimenti,
  - svolge altri compiti previsti dagli atti della CIA.

### **Art. 23**

- (1) Il Consiglio esecutivo si riunisce quando è necessario prendere delle decisioni su convocazione del Presidente della CIA o di 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
- (2) Il Consiglio esecutivo è deliberativo se alla riunione è presente la maggioranza dei membri.
- (3) Una decisione è adottata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei membri del Consiglio esecutivo.

## **3. Presidente**

### **Art. 24**

- (1) Il Presidente rappresenta la CIA dinanzi agli organi di Stato e pubblici nonché alle varie organizzazioni

nazionali ed internazionali. È responsabile della gestione e dell'attività della CIA che deve operare in conformità dello Statuto e dell'ordine giuridico della Repubblica di Slovenia.

(2) Il Presidente della CIA è al contempo presidente anche del Consiglio esecutivo e dell'Assemblea dei soci.

(3) Il Presidente risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.

(4) Il Presidente viene eletto ed esonerato dall'Assemblea dei soci. Il suo mandato è di 4 (quattro) anni.

(5) In caso di assenza, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, che viene nominato tra i membri dell'Assemblea dei soci con mandato eguale a quello del Presidente.

(6) Il Presidente della CIA può dimettersi dall'incarico prestando motivazione scritta al Consiglio esecutivo. Il Presidente è tenuto a rimanere in carica, per il disbrigo degli affari correnti, fino all'elezione del nuovo Presidente.

#### **Art. 25**

Il Presidente:

- convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei soci e del Consiglio esecutivo, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne coordina l'attività,
- promulga e firma gli atti, le decisioni emanate dall'Assemblea dei soci e del Consiglio esecutivo,
- indice le elezioni,
- stipula accordi e contratti necessari allo sviluppo della CIA,
- esercita altre funzioni direttive e rappresentative.

#### **4. Comitato dei garanti**

##### **Art. 26**

(1) Il Comitato dei garanti è formato da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci che non devono essere membri di nessun altro organo della CIA.

(2) Il Comitato dei garanti ha il mandato di 4 (quattro) anni ed il compito di controllare l'operato di tutta la CIA e di informare in merito l'Assemblea dei soci. Il Comitato dei garanti elegge il presidente fra i propri membri.

##### **Art. 27**

(1) Il Comitato dei garanti ha le seguenti competenze:

- verifica la regolarità degli atti e dell'azione della CIA,
- verifica la regolarità dell'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci e gli altri organi della CIA,
- controllo le spese e la gestione finanziaria della CIA,
- funge da organo di conciliazione per la soluzione delle controversie tra i soci della CIA e gli organi della medesima,
- assolve ad altri compiti definiti da questo Statuto.

(2) Il Comitato dei garanti raggiunge il quorum se sono presenti tutti e tre i membri. Le delibere vengono approvate a maggioranza dei presenti. Il Comitato dei garanti si riunisce quando necessario.

#### **5. Commissione disciplinare**

##### **Art. 28**

(1) La Commissione disciplinare è formata da 3 (tre) membri che vengono nominati dall'Assemblea dei soci con incarico quadriennale. I membri designano tra loro il presidente.

(2) La Commissione disciplinare si riunisce quando necessario, sulla base di richieste scritte da parte dei membri o degli organi della CIA.

(3) Compito della Commissione disciplinare è quello di trattare i comportamenti dei soci e dei membri dei vari organi della CIA considerati indisciplinati e/o poco responsabili e di adottare provvedimenti in merito.

##### **Art. 29**

(1) I comportamenti indisciplinari trattati dalla Commissione disciplinare sono:

- violazioni delle disposizioni statutarie,
- l'attuazione di compiti e funzioni presi con poca serietà,

2) Le sedut  
3) Per le  
4) La  
sedut

- la mancata attuazione delle delibere approvate dagli organi della CIA,
- comportamenti che possano nuocere alla reputazione della CIA.

(2) I provvedimenti disciplinari sono:

- notifica e
- espulsione.

(3) Contro le delibere emesse dalla Commissione disciplinare, il soggetto interessato ha il diritto di ricorso presso l'Assemblea dei soci, in quanto organo di secondo livello.

(4) Nel periodo di tempo intercorrente tra l'emissione del giudizio disciplinare e la sua operatività, al soggetto giudicato vengono interdetti tutti i diritti derivanti dall'iscrizione alla CIA e/o derivanti dall'elezione agli organi della CIA.

## **VI. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO**

### **Art. 30**

(1) Al fine di finanziare le proprie attività, le entrate della CIA sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, comunali e di Enti pubblici e privati,
- contributi e donazioni di Enti economici e culturali, di aziende ed organizzazioni di lavoro, di associazioni e di singoli cittadini,
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini della Nazione Madre,
- contributi di sponsor,
- altri fondi.

(2) Al fine di realizzare le finalità stabilite dal presente Statuto, la CIA può organizzare varie iniziative tese al parziale autofinanziamento per supportare le proprie attività istituzionali.

(3) Se la CIA, nello svolgimento delle proprie attività genera un eccesso di entrate rispetto alle spese, tale utile deve essere utilizzato per condurre l'attività per le quali è stata fondata. Ogni divisione delle proprietà fra i soci è considerata nulla.

(4) La CIA dispone dei fondi finanziari in conformità con il programma e il piano finanziario annuale approvato dall'Assemblea dei soci. La quale approva pure il bilancio consultivo annuale.

(5) La CIA gestisce le proprie operazioni finanziarie in conformità con il regolamento sulle operazioni materiali e finanziarie, nel quale la CIA determina le modalità di gestione e diffusione dei dati sulle operazioni finanziarie, che devono essere conformi allo standard contabile delle associazioni. Tale Regolamento viene approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

(6) I documenti finanziari e materiali vengono firmati dal Presidente della CIA.

(7) La CIA detiene beni mobili e immobili, che sono di proprietà della associazione come registrato nel libro d'inventario.

(8) I beni mobili possono essere acquistati o venduti solo in base a delibera approvata dal Consiglio esecutivo. I beni immobili possono essere acquistati o venduti solo in base a delibera approvata dall'Assemblea dei soci.

### **Art. 31**

(1) Le operazioni finanziarie e materiali devono essere conformi alle normative vigenti in materia.

(2) La CIA fornisce informazioni sulla sua gestione finanziaria e materiale come previsto per le associazioni e in conformità con le normative vigenti in materia. La CIA amministra le proprie attività in conformità con i principi contabili previsti per le associazioni.

## **VII. INFORMAZIONE PUBBLICA DEI LAVORI**

### **Art. 32**

(1) I soci della CIA hanno diritto di essere informati sull'operato di tutti gli organi previsti dal presente Statuto e di avere visione di tutti i principali atti, documenti e decisioni della CIA.

- (2) Le sedute di tutti gli organismi statuari sono aperte al pubblico.
- (3) Per le relazioni con il pubblico è delegato il Presidente.
- (4) La CIA informa i propri soci, riguardo le questioni in atto tramite avvisi scritti, circolari e verbali delle sedute degli organi.

## VIII. CESSAZIONE DELLA CIA

### Art. 33

- (1) La CIA può cessare:
- per motivi legislativi,
  - per volere degli stessi soci,
  - con la fusione e/o unione con altre associazioni,
  - per fallimento,
  - per ordine del tribunale che ne vieta l'attività.
- (2) La cessazione dell'associazione viene decisa dall'Assemblea con i 2/3 dei voti di tutti i soci.
- (3) Con la cessazione ufficiale dell'associazione o il cambiamento dello scopo dell'associazione, il residuo dei beni viene trasferito in gestione alla Comunità Autogestita della Nazionalità italiana di Ancarano, quale persona giuridica di diritto pubblico del gruppo nazionale italiano. I fondi non utilizzati ottenuti a carico del bilancio pubblico, devono essere restituiti ai relativi finanziatori.

## IX. NORME TRANSITORIE E FINALI

### Art. 34

- (1) Il presente statuto entra in vigore il giorno della sua registrazione ai sensi della Legge sulle associazioni, ma le sue disposizioni si attuano immediatamente dopo la sua approvazione.
- (2) Con l'approvazione di questo statuto viene derogata la validità dello statuto approvato in data 18.1.2011.
- (3) L'iniziativa a modifiche e aggiunte del presente Statuto, può essere proposta da:
- soci della CIA,
  - Consiglio esecutivo.
- (4) Le modifiche e le integrazioni al presente Statuto vengono approvate con i 2/3 dei voti dei soci ordinari presenti alla sessione dell'Associazione dei soci.

### Art. 35

Su quanto non previsto dal presente Statuto, sono direttamente applicabili le disposizioni della Legge sulle associazioni e altre norme che disciplinano il lavoro delle associazioni, o che si riferiscono all'operato di esse.

Ancarano, 5 febbraio 2019

Il presidente




REPUBLIKA SLOVENIJA - REPUBBLICA DI SLOVENIA	
UPRAVNA ENOTA KOPER - UNITÀ AMMINISTRATIVA CAPODISTRIA	
Registrska številka društva Numero di registrazione dell'associazione	4031598000
Datum vpisa v register društev Data di iscrizione nel registro delle associazioni	4.3.2019
Število strani Totale pagine	7
Podpis uradne osebe Firma dell'ufficiale autorizzato	
	